

CONTRATTO “TIPO A”**(“Contratto”)**

TRA

- Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE. (di seguito “Co.Re.Ve.”), P.I. n. 05648781002, con sede legale in Roma, Via Barberini 67 e sede operativa in Milano, Via Sardegna 19;

da una parte

E

- [...], società ..., con sede sociale in ..., C.F. e P.IVA. [...], capitale sociale pari ad Euro ..., rappresentata ai fini del presente Contratto da ..., in qualità di ... (di seguito, “**Aggiudicatario**”)

(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)

PREMESSO

- 1) che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come successivamente modificato e integrato (di Seguito “**Testo Unico Ambientale**” o “**TUA**”) – che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CEE come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE e dalla Direttiva 2008/98/CE – prevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che agli stessi sia fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa;
- 2) che i produttori e gli utilizzatori possono adempiere gli obblighi posti a loro carico dal TUA individualmente ovvero aderendo a consorzi di filiera del settore merceologico al quale appartengono (art. 221, comma 3, lett. b) TUA); che, in particolare, il Co.Re.Ve., costituito ai sensi degli artt. 38 e 40 del D.Lgs. n. 22/1997, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e l’avvio al riciclo degli stessi, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e dal Co.Re.Ve. ai sensi del TUA;
- 3) che le attività svolte dal Co.Re.Ve. sono coerenti con l’oggetto sociale definito nello statuto consortile, a tenore del quale il medesimo Co.Re.Ve. razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
 - (i) la ripresa degli imballaggi usati in vetro;
 - (ii) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
 - (iii) il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) dei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti al servizio pubblico;

(iv) il riciclaggio il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.

- 4) che, nell'ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni (come definiti nella Convenzione Locale qui allegata sub doc. n. 1) ed ai soggetti dagli stessi delegati assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2, TUA, secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio;
- 5) che in data 14 luglio 2009, il CONAI ha sottoscritto con l'Associazione Comuni Italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti Pubbliche Amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione di servizio ("**Accordo ANCI-CONAI**") ;
- 6) che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo ANCI-CONAI, ogni Comune o soggetto dallo stesso delegato può chiedere al Co.Re.Ve. quale Consorzio di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa dell'Accordo ANCI-CONAI nel testo sostanzialmente conforme a quello contenuto nell'Allegato Tecnico all'Accordo ANCI-CONAI ("**Allegato ANCI-CO.RE.VE.**") ai fini del ritiro e della presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tecnici al medesimo Accordo ANCI-CONAI;
- 7) che il Co.Re.Ve., in conformità agli obiettivi istituzionali che lo stesso è tenuto a perseguire, ha organizzato un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata posta in essere dai Comuni e, a tal fine, ha indetto una procedura d'asta privata disciplinata dal Regolamento Aste Telematiche per individuare la migliore offerta per la cessione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata al fine dell'avvio al riciclo del medesimo materiale (di seguito l'"**Asta**");
- 8) che l'Aggiudicatario è risultato vincitore del Lotto come dettagliatamente indicato nell'Allegato 2.

Considerato tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1) Premesse e Definizioni

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Per le definizioni non espressamente contenute nel presente Contratto si rimanda a quelle contenute nel Regolamento d'Asta.

Art. 2) Oggetto

2.1. **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.** Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna nei confronti del Co.Re.Ve. a:

- (i) ritirare e prendere in carico – nei luoghi, nei tempi e con le modalità precisate dal

presente Contratto – tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata effettuata dal Comune/Comuni specificamente individuato/i nell'Allegato 2 al presente Contratto in base alla convenzione locale stipulata con il Co.Re.Ve. e qui allegata quale Allegato n. 1 (di seguito rispettivamente “**Convenzionato**”, “**Convenzione Locale**”, “**Rifiuti di Imballaggio**”), acquisendo la proprietà di tali Rifiuti di Imballaggio al fine di avviarli alle operazioni di riciclo;

(ii) trasportare (a proprie spese) i Rifiuti di Imballaggio dalle Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale) ai centri di trattamento;

(iii) avviare i Rifiuti di Imballaggio al riciclo;

(iv) salvo quanto previsto nel successivo Par. 2.2(B), pagare al Co.Re.Ve. il Corrispettivo determinato ai sensi del successivo Par. 3.1.

2.2. **OBBLIGHI DEL CO.RE.VE.** (A) Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Co.Re.Ve. si impegna nei confronti dell'Aggiudicatario a:

(i) garantire che i Rifiuti di Imballaggio siano messi a disposizione presso le Piattaforme di Ritiro (come di seguito definite) in modo tale che l'Aggiudicatario possa ritirare il materiale acquisendone la proprietà e procedendo alle attività di cui al precedente art. 2.1;

(ii) pagare all'Aggiudicatario il Corrispettivo del Mandato previsto dal successivo art. 3.2;.

(B) Le Parti convengono inoltre che, qualora la fascia qualitativa applicata ai Rifiuti di Imballaggio ai sensi della Convenzione Locale sia una fascia per la quale l'Aggiudicatario ha offerto in sede d'Asta un Prezzo (come di seguito definito) negativo, non troverà applicazione la disposizione di cui al precedente Par. 2.1(iv) ed il Co.Re.Ve. pagherà all'Aggiudicatario il Corrispettivo di cui al successivo Par. 3.1.

2.3. **MANDATO.** Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1703 c.c., in forza del presente Contratto l'Aggiudicatario svolgerà in nome e per conto del Co.Re.Ve. le seguenti attività:

(i) ritirare dal **CONVENZIONATO** i Rifiuti di Imballaggio presso le Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale);

(ii) su richiesta del Co.Re.Ve., partecipare agli accertamenti qualitativi e ai controlli a sorpresa (nonché al relativo contraddittorio).

Resta inteso tra le Parti che il Co.Re.Ve. procederà direttamente al primo accertamento qualitativo e conserverà la facoltà di procedere direttamente sia agli altri accertamenti ordinari sia ai controlli a sorpresa di cui alla Convenzione Locale.

Le Parti convengono inoltre che per l'attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di **CONTRATTO**

TIPO A

Imballaggio, l'Aggiudicatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

2.4 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che la mancata messa a disposizione da parte del Co.Re.Ve. in favore dell'Aggiudicatario dei Rifiuti di Imballaggio dovuta a circostanze esterne al Co.Re.Ve. -

quali ad esempio il mancato conferimento da parte del CONVENZIONATO ovvero l'improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore - non sarà in alcun caso imputabile al Co.Re.Ve., che non potrà quindi essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell'Aggiudicatario o di soggetti terzi.

2.5 Le Parti si danno inoltre atto che il CONVENZIONATO ha la facoltà, in base alla Convenzione Locale, di (i) modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta differenziata nonché (ii) sostituire e/o integrare a propria discrezione le Piattaforme di Ritiro, previa comunicazione al Co.Re.Ve. e che pertanto la quantità e la qualità dei Rifiuti di Imballaggio potrà essere soggetta a variazioni, senza che il Co.Re.Ve. possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell'Aggiudicatario o di soggetti terzi per tali variazioni.

Art. 3) Corrispettivo

3.1 CORRISPETTIVO. (A) Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto per ciascuna tonnellata di Rifiuti di Imballaggio ritirata dall'Aggiudicatario presso le Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale) sarà pari al Prezzo (come di seguito definito) offerto dall'Aggiudicatario per la fascia qualitativa corrispondente alla fascia qualitativa dei Rifiuti di Imballaggio determinata ed applicata (tempo per tempo) ai sensi della Convenzione Locale mediante la procedura prevista dall'art. 4 della Convenzione Locale (**"Corrispettivo"**). Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato convenzionalmente determinato, ciascuna parte assumendo la relativa alea ai sensi dell'art. 1469 c.c.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso l'Aggiudicatario potrà richiedere che la fascia applicata ai sensi del presente Contratto sia difforme da quella determinata e applicata in base alla procedura prevista dall'Art. 5 della Convenzione Locale. A tal fine, nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario non abbia partecipato agli accertamenti qualitativi ovvero ai controlli a sorpresa effettuati ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Locale in qualità di mandatario del Co.Re.Ve., il Co.Re.Ve. si impegna a comunicare all'Aggiudicatario, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati, l'esito dell'accertamento qualitativo ovvero del controllo a sorpresa.

Resta inoltre inteso tra le Parti che ai fini del presente Contratto per **"Prezzo"** si intenderà sia il prezzo offerto dall'Aggiudicatario in sede d'Asta con riferimento alla prima fascia qualitativa dei Rifiuti di Imballaggio sia il prezzo relativo alle fasce qualitative diverse dalla prima così come calcolato in conformità all'Allegato 3 al Regolamento Aste Telematiche.

(B) Le Parti convengono che per le attività di cui al precedente Par. 2.3. il Co.Re.Ve. riconoscerà all'Aggiudicatario un corrispettivo forfettario pari a Euro 0,05 € per ogni tonnellata di Rifiuti di Imballaggi ritirata (**"Corrispettivo del Mandato"**). La fatturazione del Corrispettivo del Mandato verrà effettuata con cadenza semestrale sulla base del quantitativo di Rifiuti di Imballaggio ritirati.

Le Parti fanno salvo il diritto di compensare le somme reciprocamente dovute.

CONTRATTO TIPO A

3.2 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CORRISPETTIVO. (A) Nel caso in cui la Convenzione Locale oggetto dell'Asta abbia una durata superiore ad un anno, il Corrispettivo per il materiale che ai sensi della Convenzione Locale risulti di Prima Fascia sarà indicizzato su base annua nella misura di due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente così come previsto dall'Art. 3.3 dell'Accordo ANCI-CONAI.

(B) Resta inteso tra le Parti che eventuali aumenti relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti

interventuti successivamente all'aggiudicazione saranno a carico dell'Aggiudicatario.

3.3 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. (A) Salvo il caso di cui al precedente Par. 2.2(B), il Co.Re.Ve. emetterà - relativamente ai quantitativi di Rifiuto di Imballaggio effettivamente ritirati - fatture con cadenza mensile, che dovranno essere pagate dall'Aggiudicatario a 90 gg. d.f. fine mese dalla data di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario.

(B) Nell'ipotesi di cui al precedente Par. 2.2(B), l'Aggiudicatario emetterà - relativamente ai quantitativi di Rifiuto di Imballaggio effettivamente ritirati - fatture con cadenza mensile, che dovranno essere pagate a 90 gg. d.f. fine mese dalla data di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario.

Art. 4) Modalità di ritiro del materiale

4.1 PIATTAFORME DI RITIRO. I Rifiuti di Imballaggio sono messi a disposizione dell'Aggiudicatario per il ritiro presso le Piattaforme di Ritiro indicate dal CONVENZIONATO all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 6.1 della Convenzione Locale con modalità franco-partenza.

4.2 OBBLIGO DI RITIRO. (A) L'Aggiudicatario dovrà procedere al ritiro dei Rifiuti di Imballaggio entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) a partire dalla data di comunicazione inviata a mezzo fax dal CONVENZIONATO al Co.Re.Ve. e all'Aggiudicatario della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 tonnellate. Nel caso in cui tale quantitativo non fosse raggiunto, saranno addebitati al CONVENZIONATO i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale.

(B) Al caricamento dei mezzi incaricati dall'Aggiudicatario del ritiro dei Rifiuti di Imballaggio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 286/2005, provvederà direttamente il CONVENZIONATO, che doterà il deposito temporaneo di adeguata pala per la movimentazione del materiale.

(C) Il CONVENZIONATO provvederà alla compilazione della documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente.

4.3 PENALI. Le Parti convengono che qualora l'Aggiudicatario non provveda al ritiro entro il settimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al precedente art. 4.2, salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 8 del presente Contratto e salvo il risarcimento del maggior danno, il Co.Re.Ve. avrà diritto ad applicare all'Aggiudicatario una penale che sarà pari:

(i) al 3% del corrispettivo dovuto dal Co.Re.Ve. al CONVENZIONATO ai sensi della Convenzione Locale per le quantità di Rifiuti di Imballaggio non ritirata nei tempi previsti senza giusta causa, qualora il ritiro avvenga tra l'ottavo giorno lavorativo e il diciottesimo giorno

lavorativo successivo alla comunicazione;

(ii) al 6% del corrispettivo dovuto dal Co.Re.Ve. al CONVENZIONATO ai sensi della Convenzione Locale per le quantità di Rifiuti di Imballaggio non ritirata nei tempi previsti senza giusta causa, qualora il ritiro avvenga tra il diciannovesimo giorno lavorativo e il trentesimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione;

(iii) al 9% del corrispettivo dovuto dal Co.Re.Ve. al CONVENZIONATO ai sensi della Convenzione Locale per le quantità di Rifiuti di Imballaggio non ritirato nei tempi previsti senza giusta causa, qualora il ritiro avvenga a partire dal trentunesimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione.

Art. 5) Accertamenti Qualitativi e Controlli a sorpresa.

5.1. ACCERTAMENTI QUALITATIVI E CONTROLLI A SORPRESA. (A) Le Parti convengono che l'Aggiudicatario potrà chiedere al Co.Re.Ve. di effettuare, in nome e per conto del Co.Re.Ve., accertamenti qualitativi e/o controlli a sorpresa sui Rifiuti di Imballaggio presso le Piattaforme di Ritiro.

In tal caso, l'Aggiudicatario potrà effettuare gli accertamenti qualitativi e/o i controlli a sorpresa, prendendo parte alla procedura descritta e partecipando al contraddittorio con il CONVENZIONATO ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Locale in nome e per conto del Co.Re.Ve. in adempimento del mandato ad esso attribuito ai sensi dell'art. 2.3 del presente Contratto. In nessun caso l'Aggiudicatario potrà procedere ad effettuare in proprio accertamenti qualitativi e/o controlli a sorpresa sui Rifiuti di Imballaggio presso le Piattaforme di Ritiro né potrà contestare in proprio la fascia qualitativa dei Rifiuti di Imballaggio.

Resta inoltre inteso tra le Parti che il ritiro dei Rifiuti di Imballaggio da parte dell'Aggiudicatario implica accettazione degli stessi senza riserve e che pertanto, una volta effettuato il ritiro dei Rifiuti di Imballaggio, l'Aggiudicatario non potrà in alcun caso richiedere al Co.Re.Ve. di effettuare controlli sulla qualità dei Rifiuti di Imballaggio né altrimenti contestarne la qualità o rifiutarne il pagamento.

(B) Gli oneri degli accertamenti qualitativi e/o dei controlli a sorpresa effettuati su richiesta dell'Aggiudicatario ai sensi del presente art. 5 saranno a carico del Co.Re.Ve. qualora siano compresi nel numero massimo di controlli indicato nell'allegato 3 in relazione al quantitativo stimato del Lotto.

(C) Eventuali reclami, contestazioni o esiti negativi degli accertamenti qualitativi ovvero dei controlli a sorpresa non daranno in alcun caso all'Aggiudicatario il diritto di differire, omettere (in tutto o in parte) o ritardare i pagamenti da effettuare ai sensi del precedente Par. 2.3 ovvero omettere o ritardare i ritiri dei Rifiuti di Imballaggio (salvo diversa indicazione espressa del Co.Re.Ve.) ovvero ridurre o omettere il pagamento di quanto dovuto in favore del Co.Re.Ve.

5.2. Resta comunque inteso tra le Parti che qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 7

della Convenzione Locale e il Co.Re.Ve. proceda alla sospensione della Convenzione Locale, è facoltà del Co.Re.Ve. sospendere in tutto o in parte anche l'esecuzione del presente Contratto senza che l'Aggiudicatario possa avere nulla a che pretendere dal Co.Re.Ve.

Art. 6) Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità

6.1. Il Co.Re.Ve. non fornisce alcuna garanzia sui risultati industriali e/o commerciali conseguibili con i Rifiuti di Imballaggio e/o con i prodotti e/o con i manufatti con esso realizzati.

6.2. In nessun caso il Co.Re.Ve. sarà responsabile dei danni a persone e/o cose causati dalla mancata osservanza da parte dell'Aggiudicatario delle informazioni eventualmente rilasciate dal Co.Re.Ve. né sarà responsabile dei danni derivanti da qualsiasi uso dei manufatti realizzati con il Rifiuti di Imballaggio.

6.3. In caso di qualsiasi responsabilità per il Co.Re.Ve., si conviene che la misura massima dei danni risarciti sarà costituita dal corrispettivo pagato ai sensi del presente Contratto.

Art. 7) Garanzie dell'Aggiudicatario

7.1. L'Aggiudicatario garantisce di essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per lo stoccaggio e la lavorazione dei Rifiuti di Imballaggio, di conoscerne le caratteristiche e di avere la piena capacità tecnica e tecnologica per il suo corretto utilizzo, nonché di essere in possesso di ogni autorizzazione e/o licenza amministrativa, abilitazione e/o requisito necessari per l'esercizio dell'attività industriale svolta. L'Aggiudicatario garantisce di avere una capacità impiantistica idonea alla lavorazione dell'intera quantità di Rifiuti di Imballaggio ricompresa nella Convenzione Locale.

7.2. L'Aggiudicatario garantisce che i Rifiuti di Imballaggio saranno utilizzati per la realizzazione di prodotti conformi agli obblighi di legge ed utilizzati in conformità alla legge.

7.3. L'Aggiudicatario garantisce che i Rifiuti di Imballaggio saranno destinati unicamente al riciclo. A richiesta del Co.Re.Ve., l'Aggiudicatario fornirà entro 30 giorni dalla richiesta tutta la documentazione idonea a certificare che i Rifiuti di Imballaggio sono stati riciclati in conformità agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Contratto.

7.4. L'Aggiudicatario si impegna a non cedere a terzi Rifiuti da Imballaggio.

Art. 8) Clausola risolutiva espressa e Recesso

Le Parti convengono che, salva in ogni caso l'applicazione del precedente art. 4.3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il Co.Re.Ve. potrà risolvere il presente Contratto a seguito di semplice dichiarazione scritta inviata all'Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

(i) violazione da parte dell'Aggiudicatario del divieto di alienare i Rifiuti di Imballaggio a terzi;

(ii) mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'Aggiudicatario, salvo il caso di cui al precedente Par. 2.2(B);

(iii) violazione degli obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 2.3 del presente Contratto;

(iv) mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario, anche di un solo carico di Rifiuti di Imballaggio, decorsi quaranta giorni dall'ultimo giorno utile (settimo giorno lavorativo a decorrere dalla comunicazione di cui al precedente art. 4.2) per il ritiro ai sensi del presente Contratto.

Resta inteso che, al fine di garantire la continuità e il corretto funzionamento dei servizi, in caso di risoluzione del presente Contratto, il Co.Re.Ve. provvederà alla contestuale nomina diretta di un altro soggetto che sostituirà l'Aggiudicatario nelle prestazioni previste dal presente Contratto e procederà, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione del presente Contratto, ad espletare una nuova gara per la scelta di un nuovo soggetto Aggiudicatario.

Resta inoltre inteso che il Co.Re.Ve. potrà in ogni caso procedere direttamente o tramite un altro soggetto appositamente incaricato dallo stesso Co.Re.Ve. al ritiro dei Rifiuti di Imballaggio qualora ciò dovesse risultare giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali.

Fermo restando quanto previsto dal precedente Par. 2.5, nel caso in cui il CONVENZIONATO, avvalendosi della facoltà prevista dalla Convenzione Locale e nel rispetto degli oneri di comunicazione al Co.Re.Ve. ivi contenuti, sposti la Piattaforma di Ritiro ad una distanza superiore a 30 chilometri rispetto alla Piattaforma originariamente indicata, (i) il Co.Re.Ve. informerà tempestivamente l'Aggiudicatario di tale modifica e (ii) l'Aggiudicatario potrà recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta (mediante raccomandata A/R) al Co.Re.Ve. entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto (i).

In caso di mancata ricezione da parte del Co.Re.Ve. della comunicazione scritta di recesso entro tale termine, l'Aggiudicatario perderà la facoltà di recesso.

Le Parti convengono che la dichiarazione di recesso avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Co.Re.Ve.

Art. 9) Durata

9.1. Il presente Contratto avrà durata dalla sottoscrizione e sino al

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente Contratto perderà efficacia con effetti *ex nunc* qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno l'efficacia della Convenzione Locale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità del Co.Re.Ve. nei confronti dell'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

Art. 10) Comunicazioni

L'Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente al Co.Re.Ve. tutte le informazioni dallo stesso richieste secondo quanto specificato nel regolamento tecnico (manuale d'uso) relativo alle comunicazioni appositamente adottato dal Co.Re.Ve. e consultabile nella pagina web del Co.Re.Ve. Le comunicazioni che l'Aggiudicatario dovrà effettuare nei confronti del Co.Re.Ve. dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica tramite il portale predisposto dal Co.Re.Ve. L'Aggiudicatario dichiara pertanto di essere in possesso di tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche a tal fine necessarie.

Art. 11) Cessione del Contratto

Le Parti convengono che è riconosciuta la facoltà dell'Aggiudicatario di cedere il presente Contratto ad un soggetto terzo (“**Cessionario**”), purché tale soggetto (i) sia accreditato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento d'Asta, (ii) possieda tutti i requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.1 del Regolamento d'Asta e (iii) presenti al Co.Re.Ve. una garanzia bancaria a prima richiesta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto nell'art. 4.3.1 del Regolamento d'Asta. Con particolare riferimento alla Capacità di Riciclo (come definita nel Regolamento d'Asta), il Cessionario dovrà disporre di sufficiente Capacità di Riciclo per assorbire i Volumi di Materiale provenienti dalle Convenzioni acquisite a seguito della cessione del presente Contratto. In caso di cessione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Co.Re.Ve. la propria intenzione di cedere il Contratto. Il Co.Re.Ve. si riserva la facoltà di verificare, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti di cessione in capo al Cessionario e, ove accerti la mancanza dei requisiti di cessione, di riassegnare la Convenzione tramite una nuova procedura d'Asta. Negli altri casi, la cessione avrà efficacia nei confronti del Co.Re.Ve. trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Aggiudicatario.

Art. 12) Controversie

Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.

Resta inteso tra le Parti che tutte le controversie non devolvibili in arbitrato saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Lì [...], [...]

(Presidente del Consiglio di Amministrazione

del Co.Re.Ve.)

[...]

(legale rappresentante di [...])

Vengono specificamente sottoscritte le seguenti previsioni Par. 2.4; Par. 2.5; Par. 3.1(A) Art. 5; Art. 6; Art. 8; Par. 9.1; Art. 12.

[...]

(legale rappresentante di [...])

Allegato n. 1

Convenzione Locale sottoscritta in data [...].

Allegato n. 2

Indicazione del Lotto aggiudicato dall'Aggiudicatario.

Allegato n. 3

Definizione del numero delle verifiche della qualità del Materiale in relazione alla quantità.